

DIRPUBBLICA NEWS

ANNO X - N. 2 ATTIVITÀ LEGALE

CONFERENZA UNIFICATA

VIA LIBERA ALLA VICEDIRIGENZA

Coronata da successo l'iniziativa DIRPUBBLICA del 2 marzo 2007; la questione vicedirigenza è stata definita, sembra che sia stata individuata, per Regioni ed Enti Locali, la posizioni D3 giuridica. La parola, ora, torna al Consiglio di Stato. Il giorno 8 marzo 2007, tutti i 58 componenti della "Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali" avevano in cartella non solo la lettera del Segretario Generale della DIRPUBBLICA, con la quale era stata sollecitata la discussione sulla vicedirigenza ed il decreto di equiparazione, ma quelle molto numerose di appartenenti alla categoria che hanno fatto seguito all'iniziativa DIRPUBBLICA insistendo localmente su sindaci, presidenti di provincia e di regione, oltre che sui politici nazionali. È stato, questo, un momento di raccolta di cui DIRPUBBLICA è certamente soddisfatta non solo perché costituisce un valido strumento di sensibilizzazione ma soprattutto perché la risposta ha assunto un carattere multiforme, non limitata a coloro che sono i primi destinatari del nuovo istituto. In questa occasione, infatti, si sono espressi numerosi dirigenti i quali hanno colto l'aspetto unificante ("funzionari-dirigenti" e ancor prima "impiegati-funzionari") che è connaturale all'idea predirigenziale della DIRPUBBLICA ma anche un effetto logico della vicedirigenza legislativa (si consideri che è proprio questo effetto logico che scatena timori ed ostilità). Altrettanto numerosi sono stati i colleghi non destinatari immediati della vicedirigenza che ne hanno chiesto l'applicazione, sia per convinzione, sia per fiducia nei confronti di DIRPUBBLICA. Fra tutti segnaliamo l'adesione massiccia e spontanea dei colleghi della Giustizia che si sono particolarmente distinti, in tutto il territorio nazionale, senza per questo dimenticare l'Economia, i Trasporti e le Agenzie Fiscali, come anche il Parastato e tante altre realtà ministeriali, centrali e soprattutto periferiche.



ROMA – Il torrino del palazzo del Quirinale

(Continua a pagina 2)

DIRPUBBLICA CRESCE

Nuova Sezione DIRPUBBLICA presso l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Nel mese scorso, si è costituita in AIFA, una Sezione sindacale DIRPUBBLICA, coordinata dalla collega Sabrina Giacomelli, dirigente sanitario in servizio presso la predetta agenzia. Il Sindacato si è assunto, infatti, la responsabilità di affrontare il grave problema della precarietà del rapporto di lavoro che è una caratteristica di gran parte del Personale dell'AIFA; Federico Macadino, infatti, nella sua qualità di Responsabile Nazionale DIRPUBBLICA del Dipartimento Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, è intervenuto il 14 febbraio scorso presso il vertice dell'AIFA chiedendo una serie d'informazioni ed un incontro illustrativo.

(Continua a pagina 6)

NOTIZIE DI RILIEVO:

- Vicedirigenza, il 15 marzo ne ha discusso la Conferenza Unificata, individuate le posizioni D3 giuridiche.
- "Spionaggio Fiscale", depositato al TAR LAZIO, il ricorso di DIRPUBBLICA contro il denegato accesso agli atti.
- AZIONE PER LA VICEDIRIGENZA. Presentato in Corte d'Appello a Venezia il ricorso contro la Sentenza di Belluno.

SOMMARIO:

CONFERENZA UNIFICATA	1
DIRPUBBLICA CRESCE	1
NOMINE DIRIGENZIALI CONTESTATE IN PIEMONTE	2
LA LETTERA DI VANNINO CHITI A GIANCARLO BARRA	3
CERIMONIA INAUGURALE DELL'ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO	4
SENTENZA AMARA PER LE ENTRATE IN SICILIA	5
SPIONAGGIO FISCALE E VICEDIRIGENZA	7
ACQUISTA UN'AZIONE PER LA VICEDIRIGENZA	8

CONFERENZA UNIFICATA

(Continua da pagina 1) Fra questi segnaliamo il gruppo compatto della Calabria (Infrastrutture e Trasporti, Lavoro, Giustizia, Agenzie Entrate e Territorio); nel Molise i colleghi hanno incontrato l'assessore regionale Gianfranco VITAGLIANO il quale, dovendo partecipare alla riunione in luogo del Presidente Michele IORIO, ha recepito la problematica assicurando il suo personale interessamento; a Milano, il Sindaco Letizia MORATTI, si è interessata della questione, in prima persona, facendo chiamare al telefono alcuni colleghi dell'Agenzia delle Entrate che avevano sottoscritto i documenti a lei inviati via fax. Non da ultimo va menzionata l'iniziativa del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Vannino CHITI, il quale ha indirizzato al Segretario generale DIRPUBBLICA, la nota che riproduciamo su questo notiziario. All'appello di DIRPUBBLICA si è associato, anche, il COMITATO PER LA LEGALITÀ - FUNZIONARI AGENZIA ENTRATE VENETO con un proprio documento inviato alla C.U. il 6 marzo 2007. Ovviamente, è scesa in campo anche la CONFEDIR, a dare man forte alla propria federazione, con una lettera del 6 marzo, indirizzata al Coordinatore della C.U., il Ministro Linda LANZILLOTTA. Nel documento, il Segretario Generale, Roberto CONFALONIERI, ha espresso condivisione sull'iniziativa DIRPUBBLICA, esprimendosi anche a nome delle altre federazioni operanti nelle amministrazioni regionali (DIRER) e nelle autonomie locali (DIREL). E proprio tali associazioni saranno quelle che scenderanno in campo, riprendendo l'azione avviata da DIRPUBBLICA, per ottenere una perfetta applicazione della vicedirigenza in tali delicatissimi settori. Intanto, Roberto MELLI, Segretario Generale della DIREL, il 14 marzo ha subito ringraziato il Sindaco di Milano per la sensibilità dimostrata nell'aver interpellato i colleghi sull'argomento vicedirigenza, auspicando una positiva soluzione del problema. Tutto questo, comunque, risponde ad una attenta strategia generale, elaborata in sede CONFEDIR, improntata alla prudenza, alla scelta del momento opportuno in cui operare, ad un agire per gradi, evitando sia facili ottimismo, sia affrettate soluzioni. Continueremo su questa strada, con un mix di azioni, comprese le conciliazioni e le cause in Tribunale per la vicedirigenza; chiediamo alla Categoria di continuare a seguirci. Grazie, dunque, a tutti i Colleghi che, non solo hanno dato un mirabile esempio di solidarietà ma hanno, anche, riaffermato l'identità nazionale di DIRPUBBLICA. Grazie, infine, ai Personaggi politici che hanno manifestato interessamento e condivisione al nostro problema, con i quali ci auguriamo di continuare il colloquio già intrapreso.

Note.

La Conferenza Unificata è stata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281); è la sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie nonché di esaminare le materie e i compiti di comune interesse. In particolare è competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997).



TUTTO QUESTO
RISPONDE AD UNA
ATTENTA STRATEGIA
GENERALE, ELABORATA
IN SEDE CONFEDIR,
IMPRONTATA ALLA
PRUDENZA, ALLA
SCELTA DEL MOMENTO
OPPORTUNO IN CUI
OPERARE, AD UN
AGIRE PER GRADI,
EVITANDO SIA FACILI
OTTIMISMI, SIA
AFFRETTATE
SOLUZIONI.



COMUNE DI MILANO



ROMA - Palazzo Chigi, sede del ministero delle riforme istituzionali.

AGENZIA DEL TERRITORIO, NOMINE CONTESTATE IN PIEMONTE.

Il deputato di F.I., on. Franco Strabella di Alessandria ha interrogato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Tommaso Padoa Schioppa, in merito all'assegnazione degli incarichi dirigenziali presso gli Uffici Provinciali di Alessandria, Verbania e Vercelli. Il parlamentare era venuto a conoscenza, infatti, che presso i predetti Uffici erano state effettuate delle scelte non corrispondenti ai requisiti professionali richiesti dalla medesima Agenzia del Territorio, nel proprio bando d'interpello. Fra tali requisiti, i più importanti, erano, l'approfondita conoscenza in materia di pubblicità immobiliare o di cartografia. Precedentemente, la Segreteria Regionale Piemonte della Federazione DIRPUBBLICA, con una nota a firma di Antonio Graziani di Torino, aveva aperto una vertenza sull'argomento con i vertici dell'Agenzia del Territorio, facendo osservare, fra l'altro, che gli stessi dirigenti partecipanti alla procedura, primi destinatari delle posizioni dirigenziali, erano stati pretermessi a favore di altro Personale privo di tale qualifica. La questione, di cui si è interessata anche la stampa locale, non si è ancora conclusa a causa della mancata risposta dell'Amministrazione e dei Personaggi politici chiamati in causa.

VICEDIRIGENZA - PUBBLICHIAMO LA LETTERA CHE IL MINISTRO VANNINO CHITI HA SCRITTO AL SEGRETARIO GENERALE DIR-



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

Roma 09 MARZO 2007

Egregio dott. Barra,

ho letto con interesse la Sua nota del 2 marzo scorso sulla vicedirigenza e sul decreto di equiparazione delle posizioni funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis della legge 400 del d.lvo n. 165 del 2001 e sento di concordare con Lei sull'importanza di tale istituto.

Da tempo, è avvertita l'esigenza di una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente, con personale adibito a funzioni manageriali e dirigenziali con caratteristiche sempre più legate ai moderni principi di organizzazione del lavoro, dove professionalità, diligenza e capacità gestionali sono cardini di un sistema meritocratico.

L'esperienza maturata nel pubblico impiego ha dimostrato che, ancora oggi, è particolarmente difficile selezionare una classe dirigente unicamente sulla base dei requisiti culturali e della professionalità. Da qui, la necessità di prevedere una apposita area preparatoria, quale è quella della vicedirigenza, l'unica in grado di coniugare l'indispensabile capacità dirigenziale con la necessaria esperienza, al fine di conseguire una valorizzazione delle funzioni di leadership e di gestione dei gruppi.

Ritengo che la carenza di risorse finanziarie possa aver costituito uno dei motivi del ritardo nell'applicazione della legge. Tuttavia, sono convinto che l'istituto della vicedirigenza, nel creare concrete prospettive di carriera per il personale dotato dei requisiti necessari per l'accesso e nel ridurre nelle amministrazioni – sia del comparto Ministeri sia delle Regioni e degli enti locali – il fenomeno delle esternalizzazioni di talune attività professionali, contribuirà sicuramente a dare dignità ai lavoratori e renderà, nel contempo, più gratificante il lavoro nel settore pubblico.

Le assicuro, pertanto, il mio personale impegno per sensibilizzare i colleghi di governo affinché venga accelerato il processo di attuazione delle norme regolatrici della materia, a partire dal decreto di equiparazione.

L'occasione mi è gradita per inviarLe i miei più cordiali saluti

Vannino Chiti

Dott. Giancarlo Barra
Segretario generale
DIRPUBBLICA
Roma

Cerimonia inaugurale dell'Anno Giudiziario Tributario di Milano

- Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 23 febbraio 2007, ore 10.00 -

Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia:

dott. Mario Blandini

(Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano).

Dirigente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia:

dott.a Elena Paolina Chiaravalloti.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIRPUBBLICA

(FEDERAZIONE DEI FUNZIONARI, DELLE ELEVATE PROFESSIONALITÀ, DEI PROFESSIONISTI E DEI DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E DELLE AGENZIE, ADERENTE ALLA CONFEDIR)

DOTT. GIANCARLO BARRA

Illustre signor Presidente, gentile signora dirigente, egregi signori partecipanti.



Costituzione Italiana,
art. 98, I comma. I
pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo della
Nazione

È il terzo anno consecutivo che vengo invitato a questa cerimonia inaugurale sempre ricca di spunti di riflessione che non si esauriscono mai nell'ambito istituzionale della Giustizia Tributaria, bensì si estendono a tutto ciò che ad essa è correlato: le professioni, le amministrazioni, gli enti locali (ed ovviamente) la magistratura. Grazie alla sensibilità degli organizzatori anche il pubblico impiego ha la possibilità di far sentire la sua voce (per il tramite della mia modesta persona). I problemi della Giustizia, sia quella ordinaria, sia quella speciale tributaria, non sono separati da quelli della Pubblica Amministrazione, anzi le sofferenze della Seconda si riversano inesorabilmente nella Prima, determinando la maggior parte dei suoi affanni. Se mi fermassi qui, però, non farei altro che ripetere l'allegro ritornello del pubblico impiego "...causa di tutti i mal...". Se così facessi, però, darei ragione a quella pseudo letteratura degli ultimi tempi secondo la quale, per risolvere tutti i problemi,bisognerebbe licenziare i fannulloni ... (sic!) - Nonostante, però, l'evidenza della "scoperta dell'acqua calda", tale produzione cartacea, avendo lo stile e l'uditorio della "casa del grande fratello", contribuisce ad aggravare tutte le difficoltà esistenti, creandone di nuove. Cosa fare, allora? Per prima cosa ci si dovrebbe soffermare sul fatto che la magnifica ricetta della cosiddetta "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, messa in opera dal decreto legislativo 29/1993 (una legge che ha subito ad oggi ben 97 modifiche ed integrazioni con una media di 4,7 interventi l'anno) è riuscita semplicemente a far perdere alla p.a. i connota-

ti costituzionali della terzietà e dell'imparzialità senza raggiungere la tanto decantata efficienza privatistica. Se così non fosse oggi non parleremmo di tali argomenti. È sul piano costituzionale, infatti, che andrebbe affrontato il problema; un ritorno alla Costituzione ed ai suoi principi fondanti costituisce il primo passo per una controriforma, paradossalmente innovativa e certamente durevole. A questo punto, diversamente dagli anni trascorsi, vorrei limitarmi, senza ulteriori commenti, a leggere alcuni brani, da me selezionati durante il viaggio notturno da Roma a Milano, della Carta Costituzionale. Ciò non è una manifestazione di maestria (in questa sala chi parla può, tutt'al più, essere un discepolo) ma un invito alla riflessione, quasiuna preghiera laica. Mi accingo, quindi, alla lettura.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - PARTE II, ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - ARTICOLO 98, 1° COMMA, "I PUBBLICI IMPIEGATI SONO AL SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA NAZIONE".

Vediamo se esiste da qualche altra parte un richiamo diretto come questo, sì, ne esistono altri:

ARTICOLO 101, 2° COMMA, "I GIUDICI SONO SOGGETTI SOLTANTO ALLA LEGGE" e

ARTICOLO 107, 1° COMMA, "I MAGISTRATI SONO INAMOVIBILI" ed ancora,

ARTICOLO 58 "I SENATORI SONO ELETTI A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO DEGLI ELETTORI CHE HANNO SUPERATO IL VENTICINQUESIMO ANNO DI ETÀ".

Vediamo poi se il riferimento alla Nazione (un termine difficile a pronunciare nel 1947) che comunque allude ad una realtà che va oltre il concetto di Stato e che lancia le leggi della Repubblica Italiana fuori dai suoi confini politici, si ritrova in altre disposizioni. Anche in questo caso la risposta è affermativa.

ARTICOLO 67, "OGNI MEMBRO DEL PARLAMENTO RAPPRESENTA LA NAZIONE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO";

(Continua a pagina 8)

GESTIONE DEL PERSONALE IN SICILIA

UN'AMARA SCONFITTA PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale di Agrigento in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Gatto nelle controversie riunite di lavoro iscritte ai nn 1382/2005 e 1383/2005 R.G.A.C., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art 281 – sexies c.p.c.

Con distinti ricorsi depositati il 3.06.2005, riuniti in corso di causa, Sorrusca Giacomo e Territo Salvatore, in organico all'Ufficio di Licata dell'Agenzia delle Entrate, in atto distaccati presso l'Ufficio di Canicattì, hanno convenuto in giudizio l'Amministrazione datoriale per essere reintegrati nella sede di titolarità, con le mansioni da ultimo svolte.

La Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha giustificato l'allontanamento dei ricorrenti con la motivazione di dover riorganizzare i servizi dell'Ufficio di Licata e salvaguardare l'immagine e la credibilità dell'Amministrazione a seguito dei fatti emersi dall'indagine ispettiva e, su tale base, ha chiesto il rigetto delle domande.

Il ricorso è fondato.

Con nota del 18/12/2002 l'Agenzia delle Entrate ha adottato nei confronti dei ricorrenti un provvedimento del seguente tenore: "Dal rapporto redatto dall'ispettore incaricato in data 31 ottobre 2002 è emerso, tra l'altro, un clima di tensione e conflittualità esistente nei rapporti all'interno dell'Ufficio di Licata, che hanno determinato carenze gestionali e operative. In considerazione di quanto sopra, si rende necessaria una riorganizzazione dell'Ufficio, al fine di garantirne una corretta funzionalità. Tanto premesso, si dispone, per motivi di incompatibilità ambientale, il distacco, immediato e a tempo indeterminato ... presso l'Ufficio di ..." e, con successiva nota dell'Amministrazione, presso l'Ufficio di Canicattì.

Da allora e, cioè, da quasi quattro anni ormai, i ricorrenti prestano servizio presso l'Ufficio di Canicattì, formalmente in posizione di distacco.

In una prospettiva ex ante, la corretta qualificazione giuridica del provvedimento sarebbe stata quella di assegnazione temporanea ad altro Ufficio, perché il riferimento testuale alla decisione di disporre il distacco con effetti a tempo indeterminato, contenuto nella motivazione del provvedimento, comunque non poteva togliere all'atto la sua natura di misura transitoria, la cui durata era determinata in relazione al tempo occorrente per la riorganizzazione dell'Ufficio.

L'esame della vicenda secondo criteri di valutazione ex post porta, invece, a classificare il provvedimento come trasferimento, cioè, come misura di carattere definitivo, visto che è decorso un arco di tempo più che congruo per adottare qualsiasi determinazione organizzativa, senza che sia consentito ai ricorrenti di rientrare nella sede di titolarità.

Ciò è potuto accadere o perché la reale intenzione del datore di lavoro fosse, fin dall'inizio, quella di trasferire i ricorrenti o perché, nel tempo, la direzione delle prestazioni lavorative si è discostata dalle decisioni adottate in origine.

Comunque sia, l'art. 2103 cod. civ. è la norma che detta i limiti all'esercizio datoriale del potere di variare il luogo di lavoro (nel lavoro privato, come nel lavoro pubblico contrattualizzato) richiedendo l'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive perché il dipendente possa essere trasferito da un'unità produttiva ad altra. Pertanto, a questi criteri occorre fare riferimento per sindacare la legittimità del provvedimento.

Ripercorrendo i passaggi motivazionali del provvedimento, si osserva che i ricorrenti sono stati trasferiti "per motivi di incompatibilità ambientale", desunti dall'esistenza di un clima di tensione e conflittualità nei rapporti all'interno dell'Ufficio, evidenziato dal rapporto ispettivo, che avrebbe determinato carenze gestionali e operative.

I risultati dell'indagine ispettiva, contrariamente a quanto si assume da parte dell'Amministrazione, non fanno alcun riferimento a situazioni di conflittualità ambientale, ma, piuttosto, mettono in luce criticità organizzative e gestionali del lavoro, derivanti, secondo il giudizio dell'ispettore, da una non corretta funzionalità dell'Ufficio, in cui i ricorrenti sarebbero coinvolti per le irregolarità riscontrate nella gestione di talune pratiche.

Pur essendo dell'idea di ricondurre tale irregolarità a comportamenti di rilevanza penale e disciplinare, altrimenti non avrebbe incaricato gli organi competenti di accertare e sanzionare le singole responsabilità, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno continuare a servirsi delle prestazioni lavorative dei ricorrenti, evidentemente escludendo l'esistenza di un concreto pericolo di reiterazione delle condotte e di un danno all'immagine e alla credibilità del servizio.

(Continua a pagina 6)



(Continua da pagina 5)

SENZA LA PROVA CHE IL TRASFERIMENTO SIA STATO ADOTTATO PER RISOLVERE UN'OGETTIVA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE E PER SODDISFARE UNA REALE ESIGENZA ORGANIZZATIVA, LO IUS VARIANDI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO HA, DI FATTO, COMPORTATO L'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE SENZA L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PROCEDIMENTALI

In tale ambito, era onere della convenuta spiegare e provare i motivi per cui i ricorrenti si fossero venuti a trovare in una situazione di incompatibilità ambientale con l'Ufficio di appartenenza, diversi dall'asserita esistenza di frizioni nei rapporti fra colleghi, alla quale l'ispezione non offre alcun riscontro. Tale onere non è stato assolto, perché da parte della resistente non è stato spiegato in che modo la

permanenza dei ricorrenti nella sede di titolarità avrebbe potuto ostacolare il ripristino di una corretta funzionalità dell'Ufficio e non sono stati chiariti e provati i vantaggi del loro spostamento ad altra sede. Non basta dire che la presenza dei ricorrenti sarebbe stata fonte di oggettive difficoltà organizzative dell'Ufficio e di potenziale pregiudizio per l'immagine dell'Agenzia, perché in tal modo si usano espressioni generiche e di stile che non consentono di comprendere quale specifico intralcio derivasse dai ricorrenti alla ridefinizione dei ruoli e delle competenze di ognuno all'interno dell'Ufficio, né consentono di comprendere come la credibilità del servizio potesse essere salvaguardata attraverso la loro utilizzazione presso altra dipendenza. Senza la prova che il trasferimento sia stato adottato per risolvere un'oggettiva situazione di incompatibilità ambientale e per soddisfare una reale esigenza organizzativa, lo ius variandi in ordine alla determinazione del luogo di lavoro ha, di fatto, comportato l'irrogazione di una sanzione disciplinare senza l'osservanza degli obblighi procedurali connessi all'esercizio del potere disciplinare e, comunque sia, il potere datoriale è stato esercitato esorbitando dai limiti che la disciplina normativa pone a tale potere datoriale. La violazione del criterio posto dall'art. 2103 cod. civ. importa nullità del trasferimento, per violazione di norma imperativa, e, pertanto, l'obbligo della convenuta di restituire i ricorrenti alla sede di lavoro da cui li ha trasferito.

Da quanto precede deriva che la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Le spese di lite, liquidate, tenendo conto della riunione, in euro 961,88 per onorari, euro 612 per diritti, euro 196,74 forfettario 12,5% spese generali, vengono poste a carico dell'Agenzia, in quanto soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, dichiara nullo il trasferimento e, per l'effetto, condanna l'Agenzia delle Entrate a reintegrare i ricorrenti nella sede di titolarità (Ufficio di Licata), con le mansioni da ultimo occupate o in mansioni equivalenti. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate, in favore dei ricorrenti, in complessive euro 1770,62.

Agrigento, 28/11/2006.

Il Giudice del Lavoro, Lisa Gatto.

(Continua da pagina 1)

Altre Sezioni nella Giustizia. Presso il Tribunale di Agrigento si è costituita una nuova sezione DIRPUBBLICA, di cui è responsabile il dott. Vincenzo LA GAETANA, cancelliere C2 presso la predetta amministrazione; allo stesso modo, un'ulteriore sezione, coordinata dalla collega Francesca COTUGNO, cancelliere C2, è stata costituita presso il Tribunale di Bari che, nelle medesima provincia, va ad aggiungersi a quella già operativa presso il Circondario di Trani, coordinata da Anna Maria Nicoletta ROSSIELLO, cancelliere C2 presso il Giudice di Pace di Bisceglie.

A tutti i nuovi dirigenti sindacali vanni i più sentiti ringraziamenti della Segreteria Nazionale e gli auguri di una proficua attività sindacale, per il bene della Categoria.

Note. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è stata istituita con l'articolo 48, comma 2, del D.L. 30/09/2003 n. 269. È un organismo di diritto pubblico, sorto sul modello delle Agenzie Fiscali, che è sottoposto alle funzioni di indirizzo del Ministero della Salute e alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Essa ha assorbito alcune delle funzioni della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici sotto la cui vigilanza resta sottoposta.

ATTIVITÀ LEGALE

PUBBLICHIAMO DUE LETTERE RICEVUTE DAI NOSTRI STUDI LEGALI SU "SPIONAGGIO FISCALE" E "RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA VICEDIRIGENZIALE"

SPIONAGGIO FISCALE

Roma, 15/03/2007— Oggetto: ricorso al TAR Lazio.



Spett.le Segreteria, con la presente comunico di aver provveduto, in data 14/3 c.a., al deposito, presso il T.A.R. Lazio – Roma del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241-/1990, avverso e per l'annullamento dei provvedimenti, di analogo contenuto, con i quali il Ministero

dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno negato l'accesso ai documenti amministrativi di cui codesta spett.le O.S. aveva chiesto l'ostensione e riguardanti l'adozione delle misure di sicurezza in ordine al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria nonché l'individuazione delle linee di responsabilità in ordine alla gestione ed al trattamento dei dati fiscali. L'istanza di accesso trovava la propria origine nei recenti fatti di cronaca concernenti ripetuti illeciti accessi alle banche dati dell'anagrafe tributaria da parte di personale civile e militare dell'Amministrazione finanziaria e ciò sul presupposto per cui l'adozione di misure di sicurezza insufficienti nell'accesso alle banche dati della predetta anagrafe tributaria ha generato la possibilità di abusi ed un conseguente danno all'immagine ed alla professionalità e, in definitiva, alla personalità morale del personale dipendente dell'Amministrazione finanziaria, che ha operato in maniera sempre corretta e rispettosa della riservatezza dei contribuenti, compromettendo la fiducia e l'apprezzamento di cui lo stesso ha finora goduto presso l'opinione pubblica. Nel negare l'accesso alla documentazione richiesta, le Amministrazioni intimate asseriscono che codesta spett.le O.S. non avrebbe interesse all'ostensione della predetta documentazione, dal momento che dall'eventuale accesso illecito alle banche dati dell'anagrafe tributaria scaturirebbe un danno unicamente all'immagine delle medesime Amministrazioni e non anche per il personale dalle stesse dipendenti. L'assunto è stato confutato in sede di ricorso sulla base del rilievo che l'ipotizzabilità di un danno all'immagine dell'apparato amministrativo non esclude ma rende evidente la sussistenza di un danno, conseguente o concomitante, alla personalità morale dei dipendenti, rispetto alla cui tutela le Amministrazioni intimate rivestono una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 2087 c.c.- In definitiva, l'adozione di misure di sicurezza insufficienti ai fini del trattamento dei dati personali dell'anagrafe tributaria espone gli stessi dipendenti ad un pregiudizio alla propria immagine e professionalità nell'ipotesi di accesso illecito alle relative banche dati. Si resta a disposizione per ogni altra informazione e/o chiarimento. Distinti saluti. **Avv. Carmine Medici**

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA VICEDIRIGENZIALE

Roma, 16/03/2007- Egr. segretario generale, Le comunico



che questo studio ha proceduto ad interporre appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Belluno ha respinto la domanda di un funzionario della agenzia delle entrate diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di vice dirigente istituita dalla legge 45 del 2002. Il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso, assumendo che il

riconoscimento della predetta qualifica non potesse prescindere dall'intervento della contrattazione collettiva. Per altro verso, il Giudice di Belluno ha ritenuto che il riconoscimento della predetta qualifica in capo ai funzionari delle agenzie avrebbe trovato ostacolo nella mancanza del decreto di equipollenza tra le qualifiche C2 e C3 dell'ordinamento del personale dei Ministeri e quelle delle agenzie fiscali. Nell'atto di appello si sostiene la erroneità della sentenza sotto due distinti profili. In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Belluno, alla luce dei lavori parlamentari, deve ritenersi che la legge 145 del 2002 abbia senz'altro inteso istituire la qualifica di vice dirigente, riconoscendola con effetto immediato ai funzionari inquadrati nelle posizioni economiche C2 e C3, rimettendo alla contrattazione collettiva non già (come aveva fatto la famosa legge 190 del 1985 istitutiva della qualifica di "quadro") di individuare i destinatari della qualifica, ma soltanto di dettare la disciplina del relativo trattamento. In secondo luogo, la sentenza appare erronea laddove il Giudice ha ritenuto che il riconoscimento della predetta qualifica postulasse per la previa emanazione del decreto di equipollenza anche nei confronti del personale C2 e C3 del ruolo unico provvisorio istituito all'indomani della istituzione delle agenzie fiscali allo scopo di garantirne l'avvio. In realtà, infatti, costoro, avendo mantenuto lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dei Ministeri fino alla stipula del primo contratto collettivo delle agenzie fiscali (28 maggio 2004), all'atto di transitare alle dipendenze delle agenzie avevano già conseguito il diritto al riconoscimento della predetta qualifica. Tale qualifica, dunque, doveva non poteva essere disconosciuta dalla agenzia delle entrate che era succeduta nel rapporto di lavoro. Confidiamo che la Corte di appello veneziana vorrà accogliere le nostre tesi e così riconoscere il diritto al riconoscimento della qualifica di vice dirigente indipendentemente dall'intervento della contrattazione collettiva, che allo stato, peraltro, non ha ancora preveduto alcunché sul punto. Il che, sarebbe peraltro conforme all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione proprio in punto di riconoscimento della qualifica di quadro. Cordiali saluti. **Avv. Stefano Viti**



FEDERAZIONE DIRPUBBLICA

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR

PERIODICO DELLA FEDERAZIONE
DIRPUBBLICA ADERENTE ALLA
CONFEDIR

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 ROMA
Telefono: 065590699
Fax: 065590833

E-mail: info@dirpubblica.it

CERCATECI SU INTERNET:
www.dirpubblica.it

SIAMO SOLITI AD AGIRE
TENACEMENTE

DIRPUBBLICA si è sempre opposta al processo esasperato di privatizzazione sostenendo la necessità di una controriforma dell'ordinamento pubblico e non ha mai accettato la trasformazione dell'Amministrazione Finanziaria nelle Agenzie Fiscali.

(Continua da pagina 4)

ARTICOLO 9, 2° COMMA, "(LA REPUBBLICA) TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE".

Passiamo poi ad un altro argomento.

Parte I, Diritti e Doveri dei cittadini -

ARTICOLO 24, 1° COMMA, "TUTTI POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI E INTERESSI LEGITTIMI".

Breve riflessione. Se un cittadino italiano ha, come datore di lavoro, una pubblica amministrazione può, oggi, tutelare i propri interessi legittimi? NO, dal 1993, si rivolge solo al Giudice del lavoro che è un giudice dei diritti e non degli interessi.

Ma i pubblici impiegati sono cittadini italiani pieni? Sembrerebbe di sì.

ARTICOLO 54, 2° COMMA, "I CITTADINI CUI SONO AFFIDATE FUNZIONI PUBBLICHE HANNO IL DOVERE DI ADEMPIERLE CON DISCIPLINA E ONORE, PRESTANDO GIURAMENTO NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE".

Per rimanere in tema di lavoro pubblico.

Articolo 1, 1° comma, "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro".

Ah, non sulla ricerca della felicità! Ma allora si parlerà anche di Sindacati? Certamente.

ARTICOLO 39,

"L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE È LIBERA.

AI SINDACATI NON PUÒ ESSERE IMPOSTO ALTRO OBBLIGO SE NON LA LORO REGISTRAZIONE PRESSO UFFICI LOCALI O CENTRALI, SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE.

È CONDIZIONE PER LA REGISTRAZIONE CHE GLI STATUTI DEI SINDACATI SANCISCANO UN ORDINAMENTO INTERNO A BASE DEMOCRATICA.

I SINDACATI REGISTRATI HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA. POSSONO, RAPPRESENTATI UNITARIAMENTE IN PROPORZIONE DEI LORO ISCRITTI, STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CON EFFICACIA AOBBLIGATORIA PER TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ALLE QUALI IL CONTRATTO SI RIFERISCE".

Che Dio ci perdoni!

Che Dio ci perdoni!

Breve pausa. Applausi.

ACQUISTA UN'AZIONE PER LA VICEDIRIGENZA!

Grazie ai contributi dei Colleghi abbiamo finanziato la causa di Belluno ed il relativo ricorso alla Corte d'Appello di Venezia per il riconoscimento nell'Agenzia delle Entrate della qualifica vicedirigenziale (vedi a pagina 7 del presente notiziario). Ora dobbiamo avviare un'altra causa nei Ministeri; è necessario, pertanto, riprendere la raccolta delle offerte. Preghiamo, tutti, quindi, di inviare delle offerte:

1. mediante versamento sul c/c postale n. 35767003 intestato a DIRPUBBLICA, Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma;
2. mediante bonifico bancario sul c/c bancario 551880, intestato a DIRPUBBLICA, Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146, aperto presso l'Agenzia di Roma 6 della Banca CARIGE, coordinate bancarie: codice ABI (6175), codice CAB (03253), codice CIN (W);
3. mediante spedizione di assegno bancario o postale (NON TRASFERIBILE) intestato a DIRPUBBLICA, Via Giuseppe Bagnera, 29;
4. in contanti (e/o assegni) presso la Sede del Sindacato, contro rilascio di apposita ricevuta.

Il regolamento del fondo è visibile sul nostro sito (in basso a sinistra) www.dirpubblica.it -